

R.G. 90-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCURSUALI-

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Mazzino Barbensi	Presidente
Dott. Maria Cecilia Branca	Giudice rel.
Dott. Giorgia Sartoni	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** dei sovraindebitati **MURATORI GIOVANNI** (C.F. MRTGNN64E07D704G) e **LEANDRI MARIA** (C.F. LNDMRA61E54G149K), entrambi residenti in Forlì, via Monte San Gabriele 8

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 22.7.2026 da **MURATORI GIOVANNI** (C.F. MRTGNN64E07D704G) e **LEANDRI MARIA** (C.F. LNDMRA61E54G149K), rappresentati e difesi dall'avv. WALTER ENZO PERSICHILLI e con l'assistenza del Gestore nominato da O.C.C. APS Presidium Debitores Segretariato Sociale del Comune di Forlì in persona del dott. FRANCESCO SAMORI';
Richiamato il decreto emesso dal Collegio in data 27.7.2026, con il quale sono stati richiesti approfondimenti circa:

- 1) Le entrate mensili del nucleo familiare, tenuto conto del reddito del figlio dei ricorrenti che con essi convive;
- 2) Precisazioni circa le condizioni della debitrice Maria Leandri, che si allega in ricorso prestare attività di lavoro presso l'impresa del debitore Giovanni Muratori, ma non risulta essere titolare di redditi né inabile al lavoro o iscritta presso liste di collocamento;
- 3) Precisazioni circa le spese mensili del nucleo, atteso che le stesse sono quantificate in Euro



2.650,00, ma non risultano adeguatamente documentate e, peraltro, risultano di gran lunga superiori ai redditi dichiarati dai debitori;

Preso atto di quanto integrato dal Gestore mediante deposito del 5.8.2026;

si osserva quanto segue:

- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- ritenuta l'ammissibilità della domanda ex art. 66 CCII atteso che i debitori sono coniugati, conviventi ed il sovraindebitamento ha origine comune, essendo lo stesso da ricondurre alla contrazione degli utili derivanti dall'attività di impresa (anche) attualmente svolta da Giovanni Muratori;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che risulta depositata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII, nonostante in origine la stessa risultasse carente, sì da richiedere idonea integrazione;
- considerato che Muratori è persona fisica svolgente attività d'impresa entro i limiti di cui all'art. 2 lett. d) e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 241.668,82, il patrimonio di cui dispone è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, atteso che esso consta dei beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa (attività che, è bene sottolinearlo, dovrà essere oggetto di liquidazione, salva la possibilità di prosecuzione fino a cessione, solo dietro autorizzazione del GD e previa relazione del nominando Liquidatore, dalla quale si evinca che la prosecuzione dell'esercizio dell'attività di impresa non arreca pregiudizio ai creditori), nonché di quota di immobile;
- considerato che la Leandri è persona fisica che, nonostante non sia inabile al lavoro, non risulta svolgere alcuna attività lavorativa (circostanze, queste, che verranno valutate in sede di esdebitazione), che è titolare di una quota di immobile e che la debitoria ammonta ad Euro 90.392,80;
- considerato, dunque, che i debitori sono soggetti alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;



- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co. 3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- ritenuto che, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento (non adeguatamente e sufficientemente documentate), della necessaria inclusione anche dei redditi del figlio convivente con i debitori, del fatto che l'apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151 CCII, richiamati dall'art. 270, l'importo da versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 450,00 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore e dal Liquidatore;
- dato atto che l'importo viene posto a carico di entrambi i debitori e costituisce un'obbligazione solidale di questi nei confronti della procedura, con la conseguenza per cui mensilmente i debitori dovranno assicurare il versamento di Euro 450,00 complessivi in favore della procedura, non rilevando (a tale fine) chi materialmente effettui il pagamento;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che, ai sensi dell'art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII, la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall'apertura, salva la possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
- Ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dall'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dal Gestore dell'OCC, purché determinato entro la misura di legge, costituisce spesa prededucibile, mentre il compenso spettante al legale del debitore per l'assistenza nella



presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l'assistenza tecnica per presentare la domanda;

- Precisato altresì che in sede di formazione dello stato passivo il Liquidatore dovrà tenere in debito conto quantità e qualità delle prestazioni rese, rispettivamente, da Gestore e Legale, omettendo di riconoscere compensi duplicati a fronte della medesima attività e contemperando l'attività con i valori minimi / medi e massimi e fornendo idonea motivazione in sede di stato passivo;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di **MURATORI GIOVANNI** (C.F. MRTGNN64E07D704G) e **LEANDRI MARIA** (C.F. LNDMRA61E54G149K)

NOMINA

Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca

Liquidatore la dott.ssa **ESTER CASTAGNOLI**, iscritta all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Forlì- Cesena;

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli



interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che i debitori possano trattenere per le necessità familiari l'intero importo dei redditi al netto dell'importo di € 450,00 mensili, per dodici mensilità, che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui debitori e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

I debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271;



- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

- che** ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che** si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che** eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che** terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- che** dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
- che** in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi



dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso a Forlì,

nella camera di consiglio dell'11.9.2026

Il Presidente

dott. Mazzino Barbensi

Il Giudice rel. ed estensore

dott. Maria Cecilia Branca

